

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 174 a iniziativa della Giunta regionale

Modifica all'articolo 43 ter della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9
(Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si apportano delle modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e in particolare all'articolo 43 ter.

La proposta, che interviene in modifica della l.r. 9/2006 con l'inserimento del comma 1 bis nell'articolo 43 ter rubricato "Registro regionale", estende l'ambito di applicazione di tale registro e del relativo codice identificativo regionale (CIR) alle strutture agrituristiche e a quelle itturistiche che svolgono attività di ospitalità ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo), disciplinate dalla l.r. 21/2011, in particolare quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), offrendo ospitalità ricettiva, nonché quelle collegate all'ittiturismo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo).

Tale previsione normativa si rende necessaria in seguito all'adozione del decreto del Ministro del turismo del 29 settembre 2021 prot. n. 1782, il d.m. che stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 tra le quali rientrano anche le strutture agrituristiche e, per analogia, le strutture che ospitano turisti nell'ambito di attività di ittiturismo.

Il d.m. all'articolo 1, comma 4, stabilisce che se la Regione adotta un proprio codice identificativo regionale, questo sostituisce il codice identificativo nazionale. Pertanto lo stesso legislatore nazionale sembra favorire l'adozione del CIR mantenendo l'operatività alle Regioni che hanno già attivato le procedure di assegnazione.

Visto che la Regione Marche con l'articolo 43 ter della l.r. 9/2006 ha già istituito il registro delle strutture ricettive e il relativo codice identificativo regionale (CIR) e che l'articolo non comprendeva anche le strutture agrituristiche e dell'ittiturismo essendo afferenti a diverse leggi regionali.

Considerato che il codice identificativo nazionale (CIN) riguarda tutte le strutture ricettive, comprese quelle agrituristiche, si ritiene opportuno estendere l'attribuzione del CIR, già attribuito dalla Regione Marche alle strutture ricettive previste nella l.r. 9/2006, a tutte le strutture ricettive regionali comprese quelle previste dalla l.r. 21/2011 e dalla l.r. 33/2019.

Vengono demandati alla Giunta regionale, che adotterà apposito atto, gli aspetti organizzativi e gestionali della tenuta del registro e modalità per il rilascio del codice (CIR).

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**Art. 1**

(Modifica all'articolo 43 ter della l.r. 9/2006)

L'articolo prevede l'inclusione nel registro regionale delle strutture ricettive regionali delle strutture agrituristiche nonché di quelle itturistiche.

Si attesta la natura ordinamentale della disposizione senza oneri diretti e indiretti per l'amministrazione.

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

SCHEMA DI ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	<p>La proposta di legge modifica la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) inserendo all'articolo 43 ter la disposizione ai sensi della quale il registro regionale delle strutture ricettive comprende anche le strutture agrituristiche e ittituristiche che offrono ospitalità di cui rispettivamente alle leggi regionali 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo).</p> <p>In merito alla proposta non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	<p>L'intervento normativo si inquadra nell'esercizio della potestà legislativa regionale nelle materie di competenza residuale, quale appunto il turismo (articolo 117, quarto comma, Cost.).</p> <p>In particolare, la proposta estende l'ambito di applicazione del registro regionale delle strutture ricettive e del relativo codice identificativo regionale (CIR) alle strutture agrituristiche e ittituristiche che offrono ospitalità in alloggi e, limitatamente alle strutture agrituristiche, in spazi aperti attrezzati.</p> <p>La proposta di modifica dell'articolo 43 ter del Testo unico è coerente con quanto previsto dalle disposizioni statali concernenti la realizzazione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, per la cui costituzione sono anche acquisiti, laddove adottati, i codici identificativi regionali (vedi in particolare l'articolo 13 quater, comma 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», conv. con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il relativo decreto attuativo del Ministero del Turismo 29 settembre 2021, n. 161).</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con le disposizioni statutarie.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	<p>La proposta ha lo scopo di modificare l'articolo 43 ter della l.r. 9/2006, includendo nell'ambito di applicazione le strutture ricettive di cui alle seguenti disposizioni regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura);

	<p>- articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo).</p>
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	<p>La proposta non presenta elementi tali da prevedere strumenti di semplificazione normativa.</p>
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	<p>Allo stato risulta all'esame del Consiglio regionale la seguente proposta di modifica del Testo unico del turismo:</p> <ul style="list-style-type: none">- proposta di legge n. 162 del 26 gennaio 2023 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Casetti, Mastrovincenzo: "Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)".